

CONTRATTO PER IL SERVIZIO BAR INTERNO SITUATO PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA VIA TERRACINI 28 (AREA BERTALIA LAZZARETTO), BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, (C.F. n. 80007010376 - P.I. n. 01131710376), con sede legale in Bologna via Zamboni n. 33 rappresentata dal Dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano (MI) il 10.12.1976 e domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, il quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con Provvedimenti del Direttore Generale rep. n. 274/2021, prot. n. 9802 del 19.01.2021 e rep. n. 490/2021, prot. 15738 del 26.01.2021, che hanno individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area, nel prosieguo denominata Università.

E

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, nel prosieguo denominato Appaltatore, (C.F. e P.I. 01617950249) con sede legale in Vicenza (Vi), Via della Scienza rappresentata dal Dott. Faggion Flavio Massimiliano nato a Valdagno (VI) il 23/03/1959 e residente a Trissino (VI) in via San Nicolò n. 17, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Serenissima Ristorazione S.p.a, di seguito denominato Appaltatore.

PREMESSO

- che a seguito di procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 50/2016, in data 22.03.2018 con l'Appaltatore è stato stipulato il contratto n. 9171/2018 avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio bar interno situato presso i locali della Scuola di Ingegneria via Terracini 28 (area Bertalia Lazzaretto), Bologna per il periodo 08.01.2018 – 11.12.2021 e il relativo atto aggiuntivo rep. n. 12574/2021 prot. del 9.12.2021 avente ad oggetto la rimodulazione del canone concessorio per il periodo dal 24.05.2021 al 11.12.2021;
- che con provvedimenti del Direttore Generale rep. n. 8158/2021 prot. n. 307065 del 03.12.2021 e rep. n. 8206/2021 prot. n. 308784 del 06.12.2021 è stato disposto il rinnovo per il periodo 11.12.2021 – 10.12.2022 del contratto rep n. 9171 del 22.03.2018;
- che con nota prot. 311199 del 9.12.2021, nelle more della stipula del contratto, è stato disposto l'avvio del servizio a partire dal 11.12.2021;

- che in data 23.02.2022. si è conclusa con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni cui all'art 80 in capo alla suddetta impresa e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- che con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. .../2021, prot. n. del è stato approvato il seguente testo contrattuale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente contratto si esercita disgiuntamente l'opzione di rinnovo per un solo anno del contratto rep. n. 9171 del 22.03.2018 relativo all'affidamento in concessione del servizio bar interno situato presso i locali della Scuola di Ingegneria via Terracini 28 (area Bertalia Lazzaretto), Bologna dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, così come modificato dall'atto aggiuntivo rep. n. 12574/2021 prot. del 9.12.2021.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 11.12.2021, data di avvio anticipato del servizio, al 10.12.2022.

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, anche disgiuntamente, l'opzione di rinnovo per i restanti due anni e la facoltà di procedere alla proroga del contratto per il periodo massimo di un anno, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello del concessionario.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto corrisponde al corrispettivo di gestione per il servizio in oggetto in relazione alla durata del contratto.

L'importo del canone ammonta ad € 55.100,00 (cinquantacinquemilacento/00) oltre IVA e potrà essere rimodulato secondo i termini e le modalità di cui all'art. 1 dell'atto aggiuntivo rep. n. 12574/2021 prot. del 9.12.2021.

ART. 4 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La responsabilità per ogni danno sia diretto, sia indiretto che possa derivare a chiunque in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto è a carico dell'appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;

- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
 - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
1. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
2. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
 3. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
 4. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione

essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'appaltatore ha prodotto, a tal fine, polizza assicurativa di responsabilità civile n. M11071687 emessa da ITAS Mutua.

Tale polizza è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti e le fatturazioni avverranno secondo le modalità indicate all'art. 9 del contratto rep. 9171 del 22.03.2018.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro 2.755,00 mediante polizza n. D1/M12285394 emessa il 11.12.2021 da Itas Mutua.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla prestazione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016

ART. 7 RECESSO

L'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile e, in particolare, dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 90 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università può procedere alla risoluzione del Contratto di Concessione, di diritto e senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni indicate negli articoli del Capitolato allegato al Contratto Rep. n. 9171/2018 del 22.03.2018 che descrivono le attività previste per la Concessione e gli adempimenti a carico del Concessionario.

Per tutto quanto non previsto, si applica l'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione ipso jure della Concessione può essere dichiarata, inoltre, nei casi di seguito elencati:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato
- mancata esibizione all'Università dei documenti di cui all'art. 14, punti 3) e 4) del capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate

irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 5;
- applicazione di n.3 (tre) penali di cui all'art. 12 del Contratto Rep. n. 9171/2018;
- qualora l'Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 3;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- cessione dell'Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandidi-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;

In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al concessionario dal Direttore dell'Esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto dall'Appaltatore.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che l'Università dovrà sostenere.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del concessionario, il regolare

funzionamento del servizio

ART. 9– CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> l'Università applica per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi.

L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina: <https://www.unibo.it/privacy/>

L'informativa di SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. per i Clienti è reperibile alla pagina web: <https://www.grupposerenissima.it/informativa-sulla-privacy/>

ART. 11 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. trasmettendo prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione della procedura di acquisizione in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti richiamano e confermano la validità delle condizioni stabilite nel citato contratto rep. n. 9171/2018 del 22.03.2018 e nell'atto aggiuntivo rep. rep. n. 12574/2021 prot. del 9.12.2021

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – Il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti- Dott..Francesco Cavazzana

(Firmato digitalmente)

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. – Il Legale Rappresentante -

(Firmato digitalmente)

Le clausole di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14 del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.